



ADP
ADP-2021-0000213
del 08-01-2021 09:38

Spett.le
RTP
AKKAD Soc. di Ingegneria Srl/ Rina Check srl
akkadsrl@pec.valorelegale.it

Spett.le
Ufficio Acquisiti Gare e Contratti
SEDE

DETERMINA

Oggetto: Affidamento del servizio di verifica del Progetto Definitivo e del Progetto Esecutivo relativi agli interventi di “Adeguamento infrastruttura di volo e relativi impianti AVL RWY 13/31” dell’aeroporto di Brindisi.

Affidamento servizi supplementari

CIG 73419733C9 - CUP B89D17004720008

IL DIRETTORE GENERALE

Visti

- lo Statuto di Aeroporti di Puglia Spa del 20.02.2020;
- la Concessione statale del 25.01.2002, stipulata con l’Ente Nazionale Aviazione Civile, d’ora innanzi ENAC, per la “*progettazione, lo sviluppo, l’adeguamento, la gestione, la manutenzione e l’uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, degli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie (Ta)*”;
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il d.l 76/2020 e successiva legge di conversione;
- l’art. 106 Del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Premesso che

nell’ambito degli Interventi di Adeguamento infrastrutture di volo e relativi impianti AVL Rwy 13/31” dell’Aeroporto di Brindisi, Aeroporti di Puglia ha affidato, ad esito dell’esperimento di procedura negoziata sulla Piattaforma Empulia, all’RTP AKKAD Soc. di Ingegneria Srl/ Rina Check srl, i servizi di Ingegneria relativi alle attività di verifica del Progetto Definitivo e del Progetto Esecutivo afferenti gli anzidetti Interventi;

in data 01.08.2018 è stato sottoscritto il contratto Rep.759, tutt’ora in corso di esecuzione;

Considerato che

nel corso dell'esecuzione del servizio, sono emerse circostanze che rendono indispensabile l'esecuzione di servizi supplementari;

Dato atto che

in fase di redazione del Progetto Esecutivo, al fine di ottemperare alle prescrizioni di Enac intervenute in fase di provvedimento approvativo del Progetto, nonché richieste dalla medesima AdP, sono state pertanto introdotte integrazioni progettuali, finalizzate al miglioramento in termini di safety aeroportuale, funzionalità e perfetta esecuzione a regola d'arte degli interventi; in ragione di quanto sopra, si è reso necessario apportare integrazioni e prescrizioni da recepire nel Progetto esecutivo, con conseguente rimodulazione dell'importo degli interventi;

le predette prescrizioni hanno determinato una variazione del Quadro Economico degli Interventi di Adeguamento infrastrutture di volo e relativi impianti AVL Rwy come segue:

Quadro Economico Iniziale

Importo lavori:	Euro	8.983.938,63	
Oneri Sicurezza:	Euro	377.160,00	
Totale	Euro	9.361.098,63	
Servizi Ingegneria	Euro	477.125,03	
Totale contratto	Euro	9.838.223,66	
Integrazione interventi	Euro	1.422.328,19	(compreso gli oneri di sicurezza)
Integrazione servizi ingegneria	Euro	99.562,97	
Totale contratto aggiuntivo	Euro	1.521.891,16	(pari a circa il 15,47 % importo iniziale)

Accertato che

in relazione a quanto sopra, sulla base delle variazioni intervenute, si rende necessario rimodulare i servizi di Ingegneria relativi alla verifica del Progetto Definitivo e del Progetto Esecutivo di cui all'originario affidamento al RTP AKKAD Srl/ Rina Check srl in funzione dell'incremento delle opere, non inclusi nell'appalto iniziale che comportano un aumento dell'onorario dei relativi servizi di ingegneria;

Visto

il calcolo dell'onorario per le prestazioni professionali supplementari;

Appurato che

il ricorso ad un nuovo contraente, per i servizi di ingegneria supplementari, sarebbe impraticabile per motivi tecnici ed economici e comporterebbe per questa Stazione Appaltante notevoli disagi e un consistente incremento dei costi;

l'affidamento di tali servizi rientra nella fattispecie di cui all'art. 106, comma 1, lett. b), D. Lgs. 50/16 e s.m.i. e rappresenta di fatto una modifica di contratto in corso di validità; rispetto al contratto originario, che prevedeva un onorario € 56.010,19 (non imponibile IVA ai sensi dell'art 9.6 del DPR 633/72 e s.m.i), il compenso relativo alle prestazioni supplementari è pari a € 8.507,95;

Considerato che

la modifica contrattuale che ne deriva non altera la natura generale del contratto;

Ritenuto che

sussistano i presupposti normativi per l'affidamento dei servizi di cui trattasi in favore del RTP AKKAD Soc. di Ingegneria Srl/ Rina Check srl già Affidatario del servizio di verifica del Progetto Definitivo e del Progetto Esecutivo relativo agli interventi di "Adeguamento infrastruttura di volo e relativi impianti AVL RWY 13/31" dell'aeroporto di Brindisi.

Rilevato che il maggiore corrispettivo per i servizi in questione comporta un aumento che rientra nella fattispecie di cui all'art. 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016 (quinto d'obbligo);

Rilevato che

i servizi in parola sono da considerarsi strumentali e direttamente connessi all'attività di gestione del bene aeroportuale individuata all'art. 119 del D. Lgs. n. 50/2016, e che, pertanto, è disciplinata dalle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo VI, Capo I del D. Lgs. n. 50/2016, dedicate agli appalti nei c.d. "Settori Speciali", con i riferimento alle "disposizioni comuni" e "per quanto compatibili" (art. 114, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.);

Accertata

la disponibilità finanziaria per l'affidamento;

Preso Atto

che Il Responsabile del Procedimento del presente affidamento è l'Ing. Donato D'Auria già Rup dell'originario affidamento;

DETERMINA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

di affidare per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, al RTP AKKAD Soc. di Ingegneria Srl/ Rina Check srl i supplementari ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett.b del Codice, relativi alla verifica del Progetto Definitivo e del Progetto Esecutivo nell'ambito degli

interventi di “Adeguamento infrastruttura di volo e relativi impianti AVL RWY 13/31” dell’aeroporto di Brindisi;

di riconoscere per i servizi supplementari in questione, l’importo aggiuntivo di **€uro 8.507,95** - Iva non imponibile ai sensi dell’Art. 9 punto 6 DPR 633/72 -, oltre CNPAIA come per legge;

di dare atto che il servizio dovrà essere svolto alle medesime condizioni e secondo la ripartizione in seno al raggruppamento come contemplata nel contratto Rep. 759 del 01.08.2018;

di dare atto che l’importo del corrispettivo sarà corrisposto con le medesime modalità contemplate nel contratto sopracitato;

di dare atto altresì che, poiché l’importo dei servizi supplementari non eccede il quinto d’obbligo del contratto Rep. 759, non è richiesto, ai fini della tracciabilità un ulteriore CIG;

Per l’effetto:

Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.. In particolare, l’Affidatario si obbliga, ai sensi dell’articolo 3, comma 9, Legge n. 136/2010 e s.m.i., a far sottoscrivere la medesima pattuizione a tutti i subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione al servizio del presente Contratto. L’Affidatario è tenuto a comunicare ai sensi e nei termini di cui all’art 3, co. 7 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto dedicato. Il N. di SmartCig da indicare nella fattura è riportato in oggetto.

La fattura dovrà riportare il riferimento al seguente ordine (num di prot. e data), le coordinate bancarie per il relativo bonifico.

In caso di fatturazione elettronica la stessa dovrà essere emessa in formato elettronico utilizzando il Sistema di interscambio (SDI) adottando il formato XML.

Il codice Univoco che identifica Aeroporti di Puglia SpA presso lo SDI è il seguente: M5UXCR1.

Regolamento EU 679/2016 (Art. 12 GDPR) - Agli effetti e per le finalità di cui al presente atto e come prescritto dalla vigente normativa, si dà atto il titolare del trattamento dei dati personali è Aeroporti di Puglia SpA con sede in Viale Enzo Ferrari, Bari 70128, e che l’indirizzo di contatto del responsabile per la protezione dei dati personali è dpo@aeroportidipuglia.it. I dati personali saranno raccolti in modo lecito, corretto e trasparente, utilizzati per le finalità di cui all’art. 6 c.1. lett. b GDPR e trattati esclusivamente da personale all’uopo istruito ed autorizzato o da responsabili del trattamento all’uopo designati. I dati non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea e saranno conservati coerentemente alle finalità di trattamento (10 anni ovvero un tempo maggiore in caso di necessità per il Titolare di far valere un proprio diritto in giudizio). Il Regolamento riconosce diritti che la parte può esercitare nei confronti di e contro ciascun contitolare un estratto completo dei quali, come tutte le altre ulteriori e necessarie informazioni è disponibile sul nostro sito all’indirizzo <http://www.aeroportidipuglia.it/privacy-zone>.

L’RTP dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 della società AdP S.p.A., pubblicato sul sito www.aeroportidipuglia.it in relazione al presente incarico e si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice

Etico e con il Modello, per le parti applicabili, e comunque tale da non esporre la Società al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo. L'inosservanza di tale impegno da parte dell'Affidataria costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà la committente a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all' Art. 1456 cod. civ., fermo restando il risarcimento dei danni.

L'RTP si impegna a rispettare i principi contenuti nel piano aziendale Anticorruzione visionabili sul sito www.aeroportidipuglia.it nella sezione "Società trasparente".

L'RTP dichiara che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci, e i dipendenti dell'impresa, e i dirigenti e i dipendenti della Stazione Appaltante (combinato disposto dell'art. 1, comma 9, lett.e) della L. 190/2012 e dell'art.6 del D.P.R.62/2013).

Preso atto di quanto specificato dall'ANAC negli orientamenti nn da 1) a 4) del 2015, oltre che nei pareri sulla normativa del 4 e del 18 febbraio 2015, nonché del 21 ottobre 2015, l'RTP Affidatario dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art 53 comma 16 ter del D.lgs 165/2001 introdotto dalla L. 190/2012, che non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti di AdP che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di AdP nei propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con AdP. (Pantouflage).

L'RTP decadrà dal presente provvedimento qualora emerga una causa di esclusione di cui all'art. 80 del vigente codice dei contratti pubblici a seguito delle verifiche di ufficio, che potranno essere eseguite a campione da parte dell'Ufficio Acquisti Gare e Contratti, in merito ai requisiti di ordine generale.

La presente Determina/Lettera d'Ordine viene inoltre pubblicata sul sito Aeroporti di Puglia in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 29 comma 1 del D. Lgs n. 50/2016.

Si chiede di voler restituire copia della presente debitamente firmata per accettazione.

Distinti saluti

Il Direttore Generale
Arch. Marco CATAMERÒ

Per Accettazione
L'RTP